

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Polizza Incendio All risks – Operatori Nautici"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura Incendio in formulazione All Risks.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio All Risks:** i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, derivanti da Incendio e qualsiasi altro evento non espressamente escluso;
- ✓ i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato, da un evento indennizzabile a termini di polizza, posto in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza;
- ✓ i danni materiali e diretti causati alle merci assicurate, da un evento indennizzabile a termini di polizza posto in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza;
- ✓ le spese necessariamente sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica;
- ✓ le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- ✓ le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;
- ✓ le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei limiti di indennizzo indicati in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi se non per uso industriale;
- ✗ quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e tappeti di valore singolo superiore a Euro 5.000,00;
- ✗ collezioni e raccolte in genere di valore superiore a Euro 5.000,00;
- ✗ boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- ✗ merci e/o Imbarcazioni caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza;
- ✗ aeromobili;
- ✗ imbarcazioni e relative parti in costruzione per le quali sia stata stipulata apposita polizza "Builder Risks";
- ✗ veicoli iscritti al P.R.A.;
- ✗ il valore del terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno, i costi di dragaggio e di sistemazione in genere del fondale marino, lacuale e/o fluviale;
- ✗ personal computers, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi se già assicurati con specifica polizza "elettronica";
- ✗ cose in leasing se già assicurati con specifica polizza "leasing";
- ✗ acqua, terra, suolo;
- ✗ miniere sotterranee e caverne;
- ✗ off-shore; impianti off-shore di trivellazione e/o produzione;
- ✗ beni spaziali quali satelliti ed altri beni affini;
- ✗ linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle Ubicazioni assicurate del Contraente o dell'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, delimitazioni per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa, secondo i termini e le modalità previste all'interno del DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?".



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di frazionamento del premio annuale in rate semestrali, può essere prevista l'applicazione di una addizionale del Premio nella misura del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata in Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D. lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto " Polizza Incendio All risks – Operatori Nautici"

26/09/2020 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.208** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.102** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.852** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.283** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.207** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.207** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **183%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI

<p>Esclusioni Generali</p>	<p>a) Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:</p> <p>a 1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;</p> <p>a 2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;</p> <p>a 3) maree e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica;</p> <p>a 4) eruzione vulcanica;</p> <p>a 5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e frane;</p> <p>a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;</p> <p>causati da o dovuti a:</p> <p>a 6) dolo del Contraente, dell'Assicurato - ovvero, trattandosi di forma Societaria, dei Soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori - nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro parente o affine convivente;</p> <p>a 7) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale; contaminazione da sostanze radioattive;</p> <p>a 8) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di Fabbricati, Opere civili a mare, Diga foranea e Macchinario, sequestro per ordine di Autorità;</p> <p>a 9) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;</p> <p>a 10) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione in genere;</p> <p>subiti dalle merci e causati da o dovuti a:</p> <p>a11) mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle "merci", mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorigeno.</p> <p>b) Sono esclusi i danni di:</p> <p>b 1) furto, rapina, guasti cagionati dai ladri ai locali assicurati, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, truffa, scippo, frode e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario;</p> <p>b 2) cavitazione, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, microrganismi, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione;</p> <p>b 3) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio dell'Assicurato;</p> <p>causati da o dovuti a:</p> <p>b 4) navigazione e/o rimorchio delle "imbarcazioni"; operazioni di ormeggio e disormeggio delle "imbarcazioni"; movimentazione delle "imbarcazioni" e/o delle merci in genere; caduta delle "imbarcazioni" dalle tacature e/o dagli apposti invasi, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.4 punto 9; operazioni di alaggio e varo delle "imbarcazioni"; caduta delle "imbarcazioni" dovuta a rottura di cavi, cime, o apposite fasce e/o cinghie per il sollevamento;</p> <p>b 5) montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario", costruzione, demolizione, manutenzione di Fabbricati, Opere civili a mare e Diga foranea;</p> <p>b 6) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione di Fabbricati, Opere civili a mare, Diga foranea e Macchinario;</p>
-----------------------------------	---


	<p>b 7) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso o colore delle "merci" e delle "Imbarcazioni" in produzione o lavorazione; vizio e/o difetto di prodotto; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle "merci" e/o rimessaggio delle "Imbarcazioni";</p> <p>nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.</p> <p>c) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate, causati da o dovuti a:</p> <p>c 1) assestamenti, cedimenti, incrinature, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di Fabbricati e/o Opere civili a mare e/o Diga foranea e/o Macchinario;</p> <p>c 2) sospensione, interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;</p> <p>c 3) logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento, erosione; mescolamento di "merci" tra loro e/o con cose od altre sostanze in genere; usura, corrosione o mancata manutenzione di catenarie, anelli di ormeggio, cime di ormeggio, golfari e simili;</p> <p>c 4) collasso strutturale e/o cedimento delle taccature, degli invasi e di ogni altro mezzo di sostegno delle imbarcazioni;</p> <p>c 5) sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua, carburante;</p> <p>c 6) fuoriuscita di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;</p> <p>c 7) guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del "macchinario"; rotture accidentali del "macchinario" che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto;</p> <p>Nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.</p> <p>d) Sono esclusi i danni di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.; 4. utilizzo di cripto valute; 5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.). <p>causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) uso di internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet; <p>Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. "Violazione della Privacy e dei Dati"; II. "Violazione del Sistema Informatico". <p>e per i danni di cui ai precedenti punti 2. e 3., dovuti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> f) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale; g) violazione del D.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazione/i, <p>sempre che tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente polizza.</p>
--	--

	Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai precedenti punti 1. e 2. derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo tale parte di danno.
Delimitazioni per determinate garanzie e/o Enti assicurati	
Macchinario	Relativamente ai danni alle "Cose assicurate a condizioni speciali", che si intendono comprese nella partita "Macchinario", la Società indennizza il solo costo di riparazione o di rimpiazzo ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società, solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite. Detto indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro. Il "macchinario" può trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, ma comunque entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.
Valori	Si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato in polizza, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. "Limite massimo dell'indennizzo".
Merci	Le "merci" possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, ma comunque entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.
Rottura Cristalli	Le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, delle lastre di cristallo con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono esclusi i danni: a) avvenuti in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, trombe d'aria o d'acqua, mareggiate, inondazioni, alluvioni ed altri fenomeni meteorologici, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; b) derivanti da incendio, scoppio ed esplosioni, superamento del muro del suono, effetti termici e radiazioni atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; c) derivanti da crollo del fabbricato e opere civili a mare o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del fabbricato e opere civili a mare, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, restauro dei locali e/o del fabbricato e opere civili a mare di cui gli stessi sono parte, operazioni di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi o delle lastre, lavori sulle lastre ed ai relativi supporti, sostegni o cornici, riparazioni e/o lavori estranei all'attività dell'Assicurato, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite; d) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, mancanza di manutenzione; e) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato e dei suoi dipendenti. La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione.
Spese per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro	Dalle spese necessariamente sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, sono esclusi sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal DPR n° 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono comunque escluse le spese di rimozione del relitto per perdita totale di "imbarcazione" in acqua.
Spese per rimuovere, trasportare e ricollocare le cose assicurate non colpite da sinistro	Le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato.

<p>Spese per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti</p>	<p>Le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di Fabbricato e di Opere civili a mare e per la riparazione di detti impianti.</p>
<p>Spese per onorario di progettisti e consulenti</p>	<p>Le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.</p>
<p>Danni causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve</p>	<p>Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • macchinario non fisso per uso e destinazione se posto all'aperto; • imbarcazioni, serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine; • fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto; • "merci", anche se caricate su automezzi, poste all'aperto. <p>Per le "imbarcazioni" collocate all'aperto negli appositi involti e/o taccature, la presente garanzia opera solo ed esclusivamente quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'azione del vento sia uguale o superiore a "FORZA SETTE" della Scala Beaufort, così come rilevato dalle competenti Autorità, ed il danno si sia verificato su una pluralità di enti, assicurati e non; • le vele, anche se riavvolte, non siano presenti sopraccoperta; • sartie e strallo siano fissati allo scafo dell'imbarcazione. <p>Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.</p>
<p>Danni avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate</p>	<p>I danni alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate, sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.</p>
<p>Danni verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo; • causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.
<p>Danni di sovraccarico da neve</p>	<p>La Società indennizza tali danni solo se i Fabbricati, le Opere civili a mare, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi.</p>
<p>Danni di gelo</p>	<p>Sono esclusi i danni avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.</p>
<p>Danni di correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici</p>	<p>Sono esclusi i danni causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.</p> <p>Sono in ogni caso esclusi i danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici a personal computers, macchine elettroniche per ufficio, apparecchi audiovisivi, strumentazioni di bordo e a tutti gli accessori elettrici ed elettronici delle Imbarcazioni.</p>
<p>Danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura di impianti</p>	<p>Sono esclusi i danni subiti dalle "merci" assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.</p>

Terremoto	La Società indennizza i danni subiti dalle cose assicurate in occasione di terremoto, intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, e/o maremoto intendendosi per tale una serie di onde di eccezionali dimensioni che si formano nelle acque marine per effetto del terremoto, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad un unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.
Danni in occasione di inondazione, alluvione e allagamento da acqua od altri fluidi	Sono esclusi i danni a cose mobili poste all'aperto e quelli subiti dalle "merci" assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.
Danni da mareggiata e da onda anomala	Sono esclusi quelli subiti dai "Fabbricati", dalle "Opere civili a mare", dai "Macchinari" e dalle "Imbarcazioni" quando la forza dell'azione del mare è inferiore o uguale a "FORZA CINQUE", così come accertato dalle competenti Autorità. Sono comunque esclusi i danni subiti dalla Diga foranea e dalle opere esterne similari. Sono esclusi, altresì, i danni derivanti dal cedimento e/o dal franamento del terreno sottostante le banchine e i pontili, quando questi danni non siano dovuti direttamente alla forza eccezionale del mare durante un singolo avvenimento, ma da una pluralità di avvenimenti pregressi nonché dal logorio derivante dal tempo o dal movimento ondos.
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro e per qualsiasi tipo di danno, della franchigia frontale indicata nella Scheda di Polizza, salvo quanto diversamente indicato nella tabella che segue:	
Limite massimo dell'indennizzo	Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quanto stabilito in Polizza.
Danni ai fabbricati	Limite di indennizzo - franchigia
Furto e rapina	Limite di indennizzo – Scoperto in percentuale con minimo di Euro
Grandine	Limite di indennizzo – Scoperto in percentuale con minimo di Euro
Maggiori spese	Limite di indennizzo
Oneri di urbanizzazione	Limite di indennizzo
Onorario ingegneri e consulenti	Limite di indennizzo
Ricorso terzi	Limite di indennizzo
Rottura Cristalli	Limite di indennizzo
Macchinario	Limite di indennizzo
Valori	Limite di indennizzo
Merci	Limite di indennizzo
Spese per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro	Limite di indennizzo
Spese per rimuovere, trasportare e ricollocare le cose assicurate non colpite da sinistro	Limite di indennizzo
Spese per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti	Limite di indennizzo
Spese per onorario di progettisti e consulenti	Limite di indennizzo

Danni causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve	Limite di indennizzo – Scoperto in percentuale con minimo di Euro
Danni avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate	Limite di indennizzo – Scoperto in percentuale con minimo di Euro
Danni verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi	Limite di indennizzo – Scoperto in percentuale con minimo di Euro
Danni di sovraccarico da neve	Limite di indennizzo
Danni di gelo	Limite di indennizzo
Danni di correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici	Limite di indennizzo
Danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura di impianti	Limite di indennizzo
Danni di crollo e collasso strutturale	Limite di indennizzo
Terremoto	Limite di indennizzo – Scoperto in percentuale con minimo di Euro
Danni in occasione di inondazione, alluvione e allagamento da acqua od altri fluidi	Limite di indennizzo – Scoperto in percentuale con minimo di Euro
Danni da mareggiata e da onda anomala	Limite di indennizzo – Scoperto in percentuale con minimo di Euro
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	
Franchigia 500 euro <ul style="list-style-type: none"> • Somma assicurata = 50.000,00 Euro • Danno accertato = 25.000,00 Euro • Danno indennizzabile = 25.000,00 Euro • Franchigia prevista = 5.000,00 Euro • Importo indennizzato = 25.000,00-5.000,00 = 20.000,00 Euro 	
Scoperto 10% <ul style="list-style-type: none"> • Somma assicurata = 50.000,00 Euro • Danno accertato = 25.000,00 Euro • Danno indennizzabile = 25.000,00 Euro • Scoperto previsto = 10% • Importo indennizzato = 25.000,00-10% = 22.500,00 Euro 	
<p>AVVERTENZA: se il valore delle cose assicurate dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo delle medesime, in caso di sinistro – se non espressamente e diversamente indicato - trova applicazione la “c.d. regola proporzionale” e l’impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.</p>	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile; b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "merci" e/o "imbarcazioni" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, del rimessaggio e/o dell'ormeggio delle "imbarcazioni" e, per le sole aziende industriali, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle "merci" e/o "imbarcazioni" danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione. <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>BLF – Programma di assistenza "Pronto intervento Azienda P.I.A. BELFOR"</p> <p>SERVIZIO BELFOR</p> <p>Programma di assistenza Pronto Intervento Azienda P.I.A. BELFOR per le attività di salvataggio e ripristino prioritario a seguito di sinistro indennizzabile ai termini di polizza e dovuto ad incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione nonché dovuto a fulmine, esplosione, scoppio.</p> <p>La presente garanzia viene prestata a titolo gratuito e pertanto non concorre alla quantificazione del premio di polizza.</p>

1 - Oggetto del Programma Pronto Intervento Azienda P.I.A. BELFOR

Tra Allianz e BELFOR ITALIA SRL filiale italiana di BELFOR Holding Inc., gruppo multinazionale attivo da oltre quarant'anni nel settore del risanamento post-sinistro incendio, allagamento, calamità naturali ed inquinamento (di seguito BELFOR e congiuntamente le "Parti"), vi è un accordo con il quale BELFOR si impegna a mettere a disposizione dei clienti di Allianz che abbiano stipulato una polizza Incendio il proprio Programma che, in caso di sinistro - presumibilmente superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) - indennizzabile ai termini di Polizza dovuto ad incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione, nonché dovuto a fulmine, esplosione, scoppio prevede l'erogazione di servizi di pronto intervento su chiamata telefonica a numero telefonico riservato, assistenza di tecnici qualificati e di esperti specializzati, valutazione tecnica ed esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e ripristino dei beni danneggiati.

Fermi gli obblighi previsti in Polizza, il Contraente potrà - con le modalità di seguito descritte - aderire al Programma Pronto Intervento Azienda P.I.A. BELFOR (di seguito Programma) mediante la sottoscrizione di un apposito modulo di adesione e successivamente, in caso di sinistro -presumibilmente superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) - indennizzabile ai termini di Polizza e dovuto agli eventi sopra menzionati, attivare il Programma stesso.

2 - Prestazioni previste dal Programma

Con l'adesione al Programma, il Contraente ha diritto, in caso di sinistro indennizzabile ai termini di Polizza presumibilmente superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) e dovuto ad incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione, nonché dovuto a fulmine, esplosione, scoppio alle seguenti prestazioni:

- Disponibilità del Numero Verde P.I.A.: 800 820 189 attivo 24 ore su 24 per le richieste di supporto;
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale di Belfor, Allianz, l'Agenzia a cui è appoggiata la Polizza, il Broker e il Perito incaricato da Allianz;
- Esecuzione di sopralluogo tecnico gratuito sul luogo del sinistro ed identificazione delle prime misure di emergenza e pianificazione delle operazioni di salvataggio e bonifica;
- Relazione Tecnica e Stima dei costi del Piano di Salvataggio e Bonifica del danno.

3 - Adesione al Programma


Il Contraente che intende aderire al Programma, dovrà obbligatoriamente accedere alla pagina web pia.belfor.it, compilare ed inviare la scheda "Attivazione servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A. BELFOR" presente nella sezione di approfondimento P.I.A. BELFOR. Il Contraente, successivamente all'adesione al Programma, diventerà membro del Programma stesso e riceverà la Membership Card contenente il proprio Codice Identificativo P.I.A. BELFOR che dovrà essere utilizzato per le richieste di supporto a seguito di un sinistro - presumibilmente superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) - indennizzabile ai termini di Polizza e dovuto ad incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione, nonché dovuto a fulmine, esplosione, scoppio.


4 - Attivazione del Programma in caso di sinistro:


Il Contraente che, in caso di sinistro - presumibilmente superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) - indennizzabile ai termini di Polizza e dovuto ad incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione, nonché dovuto a fulmine, esplosione, scoppio intende usufruire delle prestazioni previste dal Programma deve:


- a) Contattare tempestivamente il Numero Verde 800 820 189.
- b) Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero di Polizza, il Codice Identificativo P.I.A. BELFOR ed un recapito telefonico.

	<p>Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente, concordando le modalità del sopralluogo operativo.</p> <p>Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BELFOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività; - emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di salvataggio e bonifica; - identificherà tempi e modalità di intervento in base alle esigenze operative/produktive del Contraente. <p>Qualora il sinistro non sia indennizzabile ai termini di Polizza, il Contraente potrà comunque, a proprie spese, avvalersi dei servizi di BELFOR, rimanendo comunque a carico di BELFOR i costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR stessa.</p> <p>5 - Informazioni sulle prestazioni previste dal Programma</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le eventuali attività operative di Salvataggio o Risanamento, eseguite da BELFOR a seguito del sopralluogo di assistenza di cui al Programma, verranno contrattualizzate di volta in volta con il Contraente. - I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d'opera (a titolo esemplificativo: Opere di Salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi - Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi - Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente e, previa conferma dell'operatività della Polizza da parte di Allianz o del Perito da questa incaricato, saranno rimborsati da Allianz in conformità alle norme di polizza e secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi. - I tempi intercorrenti tra la chiamata del Contraente al numero verde ed il sopralluogo del Responsabile Tecnico BELFOR sono indicativi e non vincolanti. - La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR resta ad esclusivo carico della stessa. - BELFOR opera nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR non sarà responsabile per modifiche dei tempi e modi operativi previsti dovuti a cause di forza maggiore o motivi indipendenti dal proprio controllo o volontà. - Qualora l'accordo tra Allianz e BELFOR di cui al punto 1 della presente clausola particolare, dovesse cessare a causa di recesso di una delle Parti, Allianz ne darà comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di 30 giorni. In tutti gli altri casi di cessazione del predetto accordo tra Allianz e BELFOR, Allianz comunicherà per iscritto al Contraente l'immediata inoperatività del servizio di BELFOR oggetto della presente clausola. - L'erogazione delle prestazioni di cui al Programma cessa automaticamente, senza obbligo di avviso, al cessare, per qualsiasi motivo, della Polizza. <p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da altre imprese</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio, la dichiarazione inesatta o reticente relativa alle caratteristiche costruttive dei fabbricati), o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio, la mancata comunicazione, in corso di contratto, dell'aggravamento delle caratteristiche costruttive dei fabbricati) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Recesso in caso di sinistro Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, la Società rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non corso.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Ad integrazione di quanto previsto nel DIP Danni si precisa che se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Operatori del settore: Cantieri navali, cantieri di riparazione, di ristrutturazione e Marine.	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 19%.	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p>

	Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie <input type="checkbox"/>	<p>Arbitrato</p> <p>In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione contro i danni

Polizza Incendio All Risks – Operatori Nautici

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 645 – 29/02/2020

Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – Telefono +39 02 7216.1 – Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it – CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. – Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 – Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Franchigia: la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice.

Apparato Motore: il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

Cose Particolari:

- Archivi: archivi in genere, documenti, licenze, registri, disegni, stampati, film e microfilm, pellicole e fotocolor.
- Supporti dati: qualsiasi materiale fisso o intercambiabile (magnetico, ottico, scheda e/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi.
- Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Si precisa che le Cose particolari sono convenzionalmente assicurate nell'ambito della partita Macchinario, fino alla concorrenza del limite all'art. "Delimitazioni e detrazioni".

Diga Foranea: costruzione in conglomerato cementizio, muratura o altri materiali posta a ridosso della scogliera frangiflutti, che contribuisce, assieme a questo, a formare la barriera esterna di protezione al porto.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Glossario

Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, complete o in corso di costruzione, compresi fissi ed infissi, serramenti e relative lastre, opere di fondazione o interrato e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine, ciminiere, camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari Fabbricati, nonché:

- piazzali, lastricati, strade interne;
- cancelli, recinzioni, tettoie e pensiline non amovibili, antenne;
- pannelli solari termici e fotovoltaici;
- impianti al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o per destinazione quali, impianti: idrici, atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, igienici e sanitari, termici, di riscaldamento (compreso il combustibile in esso contenuto), di condizionamento, elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, di allarme;
- ascensori, montacarichi, scale mobili;
- moquette, tappezzerie, rivestimenti in genere e, **se privi di valore artistico**, mosaici affreschi e statue.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di Fabbricato, le rispettive quote delle parti costituenti proprietà comune si intendono garantite dalla presente Polizza.

È escluso tutto quanto rientrante nella Definizione del Macchinario.

Imbarcazione: la costruzione destinata alla navigazione, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto come definita dalla Legge 8 luglio 2003 n. 172 e successive modificazioni.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Infiammabili: sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi centigradi;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21 gradi centigradi e inferiore a 55 gradi centigradi.

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi centigradi e inferiore a 100 gradi centigradi;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 – allegato B.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.

Glossario

Macchinario:

- macchine, impianti, attrezzi, utensili comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
- materiali di consumo compresi gli infiammabili;
- impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa nonché di traino e di trasporto, carri ponte, travel lift, gru, argani, verricelli, carrelli manuali e a motore, **tutti non iscritti al P.R.A.**, per la movimentazione di imbarcazioni nonché tutti gli impianti ad essi relativi;
- impianti e attrezzature di imballaggio;
- attrezzatura, arredamento, mobilio, Mezzi di custodia, apparecchi mobili di illuminazione, riscaldamento, condizionamento;
- serbatoi, cisterne, vasche, silos e relative tubazioni;
- distributori automatici di Merci, cibi e bevande **purché all'interno del Fabbricato ed accessibili anche dall'esterno**;
- tende esterne frangisole ed insegne installate sull'edificio o nell'area esterna ad uso esclusivo dell'attività dichiarata;
- sistemi di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche, macchine da ufficio, audio-fono-visivi, apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, apparecchiature elettroniche in genere, strumentazioni di bordo, pertinenze ed accessori elettrici ed elettronici delle imbarcazioni;
- altri impianti non indicati sotto la denominazione di Fabbricato;
- indumenti di lavoro, accessori, beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e dei clienti **esclusi Valori e Preziosi**;
- gazebo e tettoie esterne amovibili, tensostrutture;
- strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili;
- dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'attività.

Sono compresi gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà. Gli stessi si intendono assicurati nella partita Macchinario purché con la presente Polizza non siano assicurati i Fabbricati.

Merci: materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, escluse comunque le "imbarcazioni" - motori marini, strumentazioni di bordo, pertinenze ed accessori delle imbarcazioni non compresi nella definizione di Apparecchiature Elettroniche, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.

Merci speciali: si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloidi (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotone sodi;

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.

Opere Civili a mare:

- Fisse: Moli, banchine, calate, pontili fissi, pali di ormeggio.
- Mobili: pontili galleggianti, catenarie, anelli di ormeggio, golfari, corpi morti, segnalamenti marittimi diversi dai fanali portuali, boe segnaletiche.

Glossario

Perdita Totale: si ha perdita totale quando, a seguito di qualsiasi avvenimento compreso in garanzia, sia perduto il corpo dell'imbarcazione e con esso tutti i beni assicurati esistenti a bordo nel medesimo sinistro.

Perdita Totale Costruttiva: si ha perdita totale costruttiva quando, in conseguenza di un unico sinistro, l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'imbarcazione raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto – Copertura – Solaio:

- tetto: il complesso degli elementi o destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti coibentazioni soffittature e rivestimenti;
- solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Valori: biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate.

Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.

Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" ovvero negli "spazi di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice

1. <u>DEFINIZIONI</u>	6
2. <u>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</u>	6
3. <u>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</u>	7
4. <u>CONDIZIONI PARTICOLARI</u>	17

Condizioni di assicurazione

1. DEFINIZIONI

Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui al presente Set Informativo.

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete non comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione unicamente nel caso in cui siano avvenute senza dolo o colpa grave.

In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente all'eventuale maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note.

Art. 2.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata nel contratto.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30esimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

L'omissione della comunicazione di circostanze aggravanti il rischio non comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione se è avvenuta senza dolo o colpa grave.

In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60 esimo giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società avrà diritto di recedere dalla presente polizza con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 2.7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, spedita da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata, salvo quanto stabilito dagli Artt. "Esclusioni" e "Delimitazioni e detrazioni".

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza altresì:

- i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato, da un evento indennizzabile a termini di polizza, posto in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza;
- i danni materiali e diretti causati alle merci assicurate, da un evento indennizzabile a termini di polizza, poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza;
- le spese necessariamente sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, **esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.lgs. n. 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni;**
- le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, **nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni del fabbricato e/o delle cose mobili danneggiate;**
- le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;
- le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate.

Art. 3.2 - Esclusioni

a) Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi,

verificatisi in occasione di:

- a 1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- a 2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a 3) maree e penetrazione di acqua marina;
- a 4) eruzione vulcanica;
- a 5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;

a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

causati da o dovuti a:

- a 6) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

Condizioni di assicurazione

- a 7) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
- a 8) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di Fabbricati, Opere civili a mare, Diga foranea e Macchinario;
- a 9) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- a 10) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione in genere;

subiti dalle merci e causati da o dovuti a:

- a 11) mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle "merci", mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorifero.

b) Sono esclusi i danni di:

- b 1) furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, truffa, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita;
- b 2) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione;
- b 3) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;

causati da o dovuti a:

- b 4) navigazione e/o rimorchio delle "imbarcazioni"; operazioni di ormeggio e disormeggio delle "imbarcazioni"; movimentazione delle "imbarcazioni" e/o delle merci in genere; caduta delle "imbarcazioni" dalle taccature e/o dagli appositi invasi, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.4 punto 9; operazioni di alaggio e varo delle "imbarcazioni"; caduta delle "imbarcazioni" dovuta a rottura di cavi, cime, o apposite fasce e/o cinghie per il sollevamento;
- b 5) montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario", costruzione, demolizione, manutenzione di Fabbricati, Opere civili a mare e Diga foranea;
- b 6) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione di Fabbricati, Opere civili a mare, Diga foranea e Macchinario;
- b 7) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso o colore delle "merci" e delle "Imbarcazioni"; vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle "merci" e/o rimessaggio delle "Imbarcazioni";

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

c) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate, causati da o dovuti a:

- c 1) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di Fabbricati e/o Opere civili a mare e/o Diga foranea e/o Macchinario;
- c 2) interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;
- c 3) logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento; mescolamento di "merci" tra loro e/o con cose o altre sostanze; usura, corrosione o mancata manutenzione di catenarie, anelli di ormeggio, cime di ormeggio, golfari e simili;
- c 4) collasso strutturale e/o cedimento delle taccature, degli invasi e di ogni altro mezzo di sostegno delle imbarcazioni;
- c 5) sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua, carburante;
- c 6) fuoriuscita di materiale fuso da forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione in genere;
- c 7) guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del "macchinario"; rotture accidentali del "macchinario" che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto.

Condizioni di assicurazione

Nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

d) Sono esclusi i danni di:

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti **punti 1. e 2;**
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.).

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) uso di internet o intranet;
- b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- d) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet.;
- e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- I. "Violazione della Privacy e dei Dati";
- II. "Violazione del Sistema Informatico".

e per i danni di cui ai precedenti punti 2. e 3., dovuti a:

- f) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale;
- g) violazione del D.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazione/i,

sempre che tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente polizza.

Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti 1. e 2. derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Art. 3.3 - Cose non assicurate

Sono esclusi dall'assicurazione:

- gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi se non per uso industriale;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e tappeti di valore singolo superiore a Euro 5.000,00;
- collezioni e raccolte in genere di valore superiore a Euro 5.000,00;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- Merci e/o Imbarcazioni caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza;
- Aeromobili
- Imbarcazioni e relative parti in costruzione per le quali sia stata stipulata apposita polizza "Builders' Risks";
- veicoli iscritti al P.R.A.;
- il valore del terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno, i costi di dragaggio e di sistemazione in genere del fondale marino, lacuale e/o fluviale;
- personal computers, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi se già assicurati con specifica polizza "elettronica";
- cose in leasing se già assicurati con specifica polizza "leasing";
- acqua, terra, suolo;
- miniere sotterranee e caverne;
- off-shore; impianti off-shore di trivellazione e/o produzione;
- beni spaziali quali satelliti ed altri beni affini;
- linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle Ubicazioni assicurate del Contraente o dell'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.4 - Delimitazioni e detrazioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro e per qualsiasi tipo di danno, dell'importo indicato in polizza, salvo quanto diversamente di seguito precisato.

- 1 Relativamente ai danni alle "cose assicurate a condizioni speciali", che si intendono comprese nella partita "macchinario", la Società indennizza il solo costo di riparazione o di rimpiazzo ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose stesse, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**
L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società, **solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite**, fino alla concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata alla partita "macchinario" con il limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato in polizza.
Detto indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.
- 2 I "valori" si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato in polizza, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. "Limite massimo dell'indennizzo".
- 3 Relativamente al "macchinario" assicurato si prende atto che può trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, **ma comunque entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano** come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato e lo stesso si intende assicurato alle condizioni tutte di polizza.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in polizza.
- 4 Relativamente alle "merci" assicurate, si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, **ma comunque entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano** come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato e le stesse si intendono assicurate alle condizioni tutte di polizza.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in polizza.
- 5 Relativamente alle spese necessariamente sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza - **esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal DPR n° 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni**, le stesse sono risarcite dalla Società senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidabile a termini di polizza con il limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato in polizza, fermo quanto stabilito dall'Art. "Limite massimo dell'indennizzo". **Sono comunque escluse le spese di rimozione del relitto per perdita totale di "imbarcazione" in acqua.**
- 6 Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società **nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato**, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato in polizza, fermo quanto stabilito dall'Art. "Limite massimo dell'indennizzo".
- 7 Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, **esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di Fabbricato e di Opere civili a mare e per la riparazione di detti impianti**, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato in polizza, fermo quanto stabilito dall'Art. "Limite massimo dell'indennizzo".

Condizioni di assicurazione

8 Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, **nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria**, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari al 3% del danno liquidabile a termini di polizza con il limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato in polizza, fermo quanto stabilito dall'Art. "Limite massimo dell'indennizzo".

9 Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve **sono esclusi quelli subiti da:**

- Macchinario non fisso per uso e destinazione se posto all'aperto;
- Imbarcazioni, serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine;
- Fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto;
- "Merci", anche se caricate su automezzi, poste all'aperto.

Per le "imbarcazioni" collocate all'aperto negli appositi invasi e/o taccature, la presente garanzia opera solo ed esclusivamente quando:

- l'azione del vento sia uguale o superiore a "FORZA SETTE" della Scala Beaufort, così come rilevato dalle competenti Autorità, ed il danno si sia verificato su una pluralità di enti, assicurati e non;
- le vele, anche se riavvolte, non siano presenti sopraccoperta;
- sartie e strallo siano fissati allo scafo dell'imbarcazione.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni causati da sovraccarico da neve, salvo quanto disposto al punto 12 del presente Articolo.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo superiore alla percentuale delle somme assicurate indicata a ciascuna partita di polizza, con il massimo dell'importo indicato in polizza.

Relativamente alla garanzia prevista al presente punto, verrà applicato lo scoperto indicato in polizza con il minimo della franchigia indicata in polizza.

Fermo il limite di indennizzo sopra indicato, per le Imbarcazioni all'aperto la Società non pagherà i danni a più di due unità assicurate con il limite, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, dell'importo indicato in polizza ad imbarcazione e con l'applicazione di uno scoperto percentuale indicato in polizza con il minimo della franchigia indicata in polizza.

10 Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili **qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.**

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in polizza.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione della percentuale indicata in polizza dell'indennizzo stesso, con il minimo dell'importo stabilito al I comma del presente articolo.

11 Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, esclusi quelli di terrorismo, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo superiore alla percentuale indicata in polizza delle somme assicurate a ciascuna partita con il massimo dell'importo indicato in polizza.

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo superiore alla percentuale indicata in polizza delle somme assicurate a ciascuna partita con il massimo dell'importo indicato in polizza.

Sono in ogni caso esclusi i danni causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.

Ciascun danno indennizzabile a termini delle garanzie previste al presente punto verrà liquidato con applicazione dello scoperto la cui percentuale è indicata in polizza con il minimo dell'importo indicato in polizza, elevato della percentuale indicata in polizza con il minimo indicato in polizza relativamente ai soli danni subiti dalle Merci e dalle Imbarcazioni all'aperto.

Condizioni di assicurazione

La Società può esercitare il diritto di recesso dalle garanzie tutte oggetto della presente delimitazione, in ogni momento, con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per gli "Atti di terrorismo" il termine di preavviso è di 10 giorni.

Di conseguenza, la Società provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa alle garanzie per il Periodo di assicurazione non trascorso, calcolata sulla base del tasso imponibile del 0,02 per mille per "Atti di terrorismo" e del 0,03 per mille per altri eventi oggetto della presente delimitazione.

In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte della Società e nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni (ridotto a 10 giorni qualora riferito agli "Atti di terrorismo").

In questo caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

- 12 Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni **solo se i Fabbricati, le Opere civili a mare, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi.**
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in polizza.
- 13 Relativamente ai danni di gelo indennizzabili a termini di polizza, **sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.**
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in polizza.
- 14 Relativamente ai danni materiali e diretti di correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza, **sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.**
Sono in ogni caso esclusi i danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici a personal computers, macchine elettroniche per ufficio, apparecchi audiovisivi, strumentazioni di bordo e a tutti gli accessori elettrici ed elettronici delle Imbarcazioni.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in polizza.
- 15 Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza, **sono comunque esclusi quelli subiti dalle "merci" assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.**
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in polizza.
- 16 Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di Fabbricati, Opere civili a mare e Macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in polizza.
17. Relativamente ai danni subiti dalle cose assicurate in occasione di terremoto, intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, e/o maremoto intendendosi per tale una serie di onde di eccezionali dimensioni che si formano nelle acque marine per effetto del terremoto, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad un unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo superiore alla percentuale indicata in polizza delle somme assicurate a ciascuna partita con il massimo dell'importo indicato in polizza.

Condizioni di assicurazione

Relativamente alla garanzia prevista al presente punto, verrà applicato lo scoperto percentuale indicato in polizza con il minimo della franchigia indicata in polizza. **La Società può esercitare il diritto di recesso dalle garanzie tutte oggetto della presente delimitazione, in ogni momento, con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.**

Di conseguenza, la Società provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa alle garanzie per il Periodo di assicurazione non trascorso, calcolata sulla base del tasso imponibile del 0,10 per mille.

In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte della Società e nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni.

In questo caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

18. Relativamente ai danni subiti dalle cose assicurate in occasione di inondazione, alluvione e allagamento da acqua od altri fluidi non conseguenti a rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, sono esclusi quelli a cose mobili poste all'aperto e quelli subiti dalle "merci" assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo superiore al la percentuale indicata in polizza delle somme assicurate a ciascuna partita con il massimo dell'importo indicato in polizza.

Relativamente alla garanzia prevista al presente punto, verrà applicato uno scoperto della percentuale indicata in polizza con il minimo della franchigia indicata in polizza.

La Società può esercitare il diritto di recesso dalle garanzie tutte oggetto della presente delimitazione, in ogni momento, con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Di conseguenza, la Società provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa alle garanzie per il Periodo di assicurazione non trascorso, calcolata sulla base del tasso imponibile del 0,06%.

In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte della Società e nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni.

In questo caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

19. Relativamente ai danni da mareggiata e da onda anomala, sono esclusi quelli subiti dai "Fabbricati", dalle "Opere civili a mare", dai "Macchinari" e dalle "Imbarcazioni" quando la forza dell'azione del mare è inferiore o uguale a "FORZA CINQUE", così come accertato dalle competenti Autorità.

Sono comunque esclusi i danni subiti dalla Diga foranea e dalle opere esterne similari.

Sono esclusi altresì i danni derivanti dal cedimento e/o dal franamento del terreno sottostante le banchine e i pontili, quando questi danni non siano dovuti direttamente alla forza eccezionale del mare durante un singolo avvenimento, ma da una pluralità di avvenimenti progressi nonché dal logorio derivante dal tempo o dal movimento ondoso.

Relativamente alla garanzia prevista al presente punto, verrà applicato uno scoperto, per singolo sinistro, della percentuale indicata in polizza con il minimo indicato in polizza ed un massimo risarcimento, per avvenimento e per annualità assicurativa, indicato in polizza.

Art. 3.5 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 3.6 - Diritto di ispezione

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
 - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "merci" e/o "imbarcazioni" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, del rimessaggio e/o dell'ormeggio delle "imbarcazioni" e, per le sole aziende industriali, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle "merci" e/o "imbarcazioni" danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 3.8 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.9 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
- fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite della percentuale indicata in polizza del danno liquidabile senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile e con il massimo dell'importo indicato in polizza per periodo di assicurazione, fermo il disposto di cui all'Art. "Limite massimo dell'indennizzo".

Art. 3.10 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

Condizioni di assicurazione

- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. "Procedura per la valutazione del danno" comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività -anche se ridotta- svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3.11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. - Opere civili fisse a mare e Fabbricati e Diga foranea - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutta l'opera civile fissa a mare assicurata o di tutto il fabbricato assicurato o della Diga foranea assicurata, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Opere civili mobili a mare e Macchinario - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III. - Mercì - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le mercì, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
- IV. - Imbarcazioni - si stima il valore commerciale di ogni singola unità al momento del sinistro ovvero la somma che sarebbe necessaria all'acquisto di una unità simile ovvero equivalente a quella assicurata per età, caratteristiche, prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attività professionale.

L'ammontare del danno si determina:

- per le Opere civili fisse a mare e per i Fabbricati e per la Diga foranea (punto I)- applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- per le Opere civili mobili a mare, Macchinario e Mercì (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
- per le Imbarcazioni (punto IV) - considerando il valore commerciale dell'unità al momento del sinistro quale limite massimo di indennizzo per perdita totale. L'assicurato può esigere l'indennizzo di perdita totale anche in caso di perdita totale costruttiva, e in tal caso verrà dedotto dall'indennizzo il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati. In caso di danno parziale saranno indennizzate solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse, mentre in caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza tra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.12- Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate della percentuale indicata in polizza la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito una o più partite soggette all'applicazione del disposto del primo comma del presente Articolo, qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'Articolo precedente, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore ad un importo pari a € 15.500,00, la Società indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza, senza l'applicazione del primo comma del presente Articolo.

Art. 3.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3.14 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 3.15 - Pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.

Condizioni di assicurazione

CONDIZIONI PARTICOLARI

Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, le opere civili a mare, la diga foranea, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato o la opera civile a mare assicurato o la diga foranea assicurata, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per i macchinari, le attrezzature e l'arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dell'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

2. Agli effetti degli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.

3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

4. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che **in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, opera civile a mare, diga foranea, macchinario, attrezzatura od arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al punto I) e comma II) dell'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".**

5. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, **purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, opere civili a mare, diga foranea, macchinari, attrezzature od arredamento di reparti o porti in stato di attività.

7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Assicurazione fluttuante in aumento al fisso (denunce posticipate mensili)

La Società si impegna ad assicurare mediante applicazioni mensili le somme che il Contraente comunicherà secondo le modalità stabilite alla presente Condizione Particolare fino all'importo della massima impegnativa fluttuante assicurata alla rispettiva partita, in aumento alle partite assicurate in forma fissa ed al tasso annuo pattuito per le medesime partite.

Per ciascuna annualità assicurativa e per ciascuna partita di polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno fluttuante.

Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1. ciascun periodo mensile avrà inizio alle ore 24 dell'ultimo giorno di ogni mese solare e termina alle ore 24 dell'ultimo giorno di calendario del mese successivo;

2. il Contraente o l'Assicurato trasmetterà alla Società, entro l'ultimo giorno di ciascun mese solare, le denunce del valore delle cose esistenti all'ultimo giorno del mese solare precedente.

A tale scopo il Contraente o l'Assicurato si impegna a tenere registrazioni contabili giornaliere dalle quali si possa rilevare l'esistenza delle cose durante il corso della garanzia;

3. le denunce dovranno essere trasmesse alla Società Delegataria mediante raccomandata, telex, telefax o altro mezzo equivalente con data certa. Ai fini del disposto di cui al successivo punto 5, in caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata, per i mesi successivi, l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di periodo di assicurazione;

4. la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo a ciascuna partita indicata in polizza;

Condizioni di assicurazione

5. in caso di sinistro, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 2 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al medesimo e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del sinistro stesso.
Qualora risulti che, al momento del sinistro, il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva il valore assicurato così determinato, si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione;
6. il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione addizionando, partita per partita, i valori delle esistenze all'ultimo giorno di ciascun mese ed applicando alla somma così determinata 1/12 del tasso imponibile annuo indicato nelle relative partite assicurate in forma fissa;
7. la differenza tra il premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente;
8. tale premio dovrà essere pagato entro 30 giorni da quando la Società Delegataria ha presentato al Contraente il relativo atto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'Art. "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione.
Il Contraente o l'Assicurato dichiara che il valore delle cose esistenti all'ultimo giorno del mese antecedente la data di decorrenza della presente assicurazione fluttuante è pari all'importo indicato in polizza.

Assicurazione globale dello stabilimento – universalità

Il Contraente dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce lo stabilimento, fatta eccezione per l'area, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni previste nella polizza stessa e/o specificatamente pattuite nelle condizioni tutte previste dal contratto e non esplicitamente derogate.

Rimane, pertanto, convenzionalmente stabilito tra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto dello stabilimento deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa stessa verrà attribuita alla partita macchinari, attrezzature ed arredamento.

Autocombustione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) **sempreché siano state rispettate le procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.**

La presente estensione di garanzia è operante dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di effetto della stessa.

Beni in leasing

Si precisa che dalla garanzia sono esclusi fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento, imbarcazioni in godimento all'Assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora siano già coperti da apposita assicurazione.

Clausola di vincolo – Demanio

La presente polizza, limitatamente alle garanzie incendio, fulmine e scoppio, è vincolata a tutti gli effetti a favore del Demanio Marittimo e pertanto la Società assicuratrice si obbliga a:

- notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'ente vincolatario;
- non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto del Vincolatario;
- notificare tempestivamente al vincolatario, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti del Vincolatario e fino a quando non siano trascorsi trenta giorni dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale al Vincolatario, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; il Vincolatario ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto;
- notificare al Vincolatario a tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto del Vincolatario, salvo il diritto di recesso per sinistro a sensi delle C.G.A. e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'art. 1898 C.C..

Compensazione tra partite

Qualora, al momento del sinistro, la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all'Art. 3.11 delle Norme relative all'Assicurazione All Risks Incendio, la somma assicurata in

Condizioni di assicurazione

eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale od inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile.

Resta altresì convenuto che:

- detta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
- la compensazione non ha luogo per le partite assicurate in deroga all'Art. 3.12 delle Norme relative all'Assicurazione All Risks Incendio o per le quali l'assicurazione sia prevista in forma fluttuante;
- la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

Danni a fabbricati aperti

A parziale deroga di quanto stabilito dalla Condizione Particolare "Eventi Atmosferici", la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da fabbricati, aperti da uno o più lati, o tettoie, e quanto in essi contenuto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in polizza;
- in nessun caso la Società pagherà per ciascuna ubicazione, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, somma maggiore di quella indicata.

Denuncia circostanziata dei sinistri

A parziale deroga dell'Art. "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione, si stabilisce che **l'obbligo della denuncia circostanziata da parte del Contraente viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.**

Il Contraente viene invece esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato di tutte le cose assicurate esistenti al momento del sinistro, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche dei dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, quantità, qualità e valori di dette cose.

Furto e rapina

A parziale deroga del punto b1 dell'art. 3.2 (Esclusioni) delle Norme Relative all'assicurazione All Risks Incendio, l'assicurazione viene estesa anche ai danni da furto e rapina.

Relativamente ai danni di furto, la Società ne risponde a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

La garanzia furto è prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato **sempre che si verifichino le seguenti circostanze:**

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

La Società risponde dei danni di rapina (sottrazione o costrizione a consegnare le cose assicurate mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei fabbricati contenenti le cose assicurate quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei fabbricati stessi.

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Qualora l'introduzione degli autori del furto avvenga attraverso mezzi di protezione e chiusura aventi caratteristiche inferiori a quelle sopra descritte, l'indennizzo verrà effettuato con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo indicato in polizza.

Condizioni di assicurazione

Per i beni e le imbarcazioni poste all'aperto all'interno dell'area in uso esclusivo dell'Assicurato, l'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che l'area stessa sia completamente recintata da robusti manufatti realizzati in muratura o in metallo, di altezza non inferiore ai due metri; nelle recinzioni di metallo i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno, di altezza non inferiore ai due metri, chiuse con serrature, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammessi luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture. La presente estensione di garanzia è operante per le attrezzature, gli accessori nautici, le strumentazioni di bordo, i motori e le pertinenze delle imbarcazioni poste a terra o all'ormeggio solo se stabilmente fissati alle imbarcazioni stesse oppure collocati in locali chiusi a chiave, a bordo delle stesse, ed il furto sia stato commesso con effrazione o scasso dei mezzi di fissaggio o di chiusura o manomissione del congegno antifurto.

Nel caso in cui esista un accesso lato mare non recintato all'area in uso esclusivo all'Assicurato, l'estensione di cui al presente articolo è operante solo in presenza di vigilanza continuata, rimanendo comunque escluso dall'assicurazione il furto totale dell'imbarcazione, sia essa in acqua o all'ormeggio in banchina nell'ambito della suddetta area.

Tutti i danni da furto e rapina di beni e imbarcazioni all'aperto verranno indennizzati previa applicazione dello scoperto del 20% con il minimo indicato in polizza.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo maggiore di quello indicato in polizza, senza l'applicazione del disposto di cui agli artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, con il limite indicato in polizza per le merci, macchinari ed imbarcazioni all'aperto e il limite indicato in polizza per denaro e valori purché chiusi a chiave in cassetti od armadi all'interno dei locali indicati in polizza.

L'indennizzo verrà effettuato con applicazione di una franchigia di Euro 2.500,00 per ciascun danno di furto, rapina od estorsione, salvo quanto precisato ai paragrafi precedenti.

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25%, che sarà considerato come massimo scoperto in concomitanza di altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, ferma l'eventuale franchigia prevista in polizza che verrà considerata minimo assoluto.

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i contenuti**) e le rispettive porte in occasione di furto o rapina consumati o tentati nel limite dell'importo indicato in polizza per uno o più sinistri avvenuti nel periodo di assicurazione, senza l'applicazione del disposto di cui agli artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile.

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, nel limite dell'importo indicato in polizza per uno o più sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione, l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia), commessi sulla persona dei titolari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo dell'importo indicato in polizza.

Grandine

A parziale deroga del disposto del punto 9 dell'art. 3.4 (Delimitazioni e Detrazioni) delle Norme Relative all'assicurazione All Risks Incendio, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- b) lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati;
- c) Imbarcazioni.

Sono comunque escluse, ancorché indennizzabili per effetto di garanzia prestata dalla presente polizza, le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica i residui del sinistro o per la rimozione del relitto di Imbarcazioni.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari alla percentuale indicata in polizza dell'indennizzo stesso con il minimo indicato in polizza;

Condizioni di assicurazione

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato in polizza;
- relativamente e solo per le Imbarcazioni assicurate collocate all'aperto, in nessun caso la Società pagherà i danni a più di due/quattro unità assicurate con il limite, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, dell'importo indicato in polizza per ciascuna imbarcazione e con l'applicazione di uno scoperto la cui percentuale è indicata in polizza con il minimo di dell'importo indicato in polizza per ciascuna imbarcazione.

Indennità aggiuntiva a percentuale

A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni", in caso di sinistro, l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita di seguito indicata presa separatamente - sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, della percentuale del 10%:

Partita < partita di riferimento > somma massima assicurata di Euro < somma assicurata indicata in polizza >.

TOTALE Euro < totale somma assicurata indicata in polizza >.

La presente garanzia non è operante se esiste polizza di assicurazione collegata "Danni da interruzione di esercizio".

Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui all'Art. "Pagamento dell'indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione verrà applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto Art. "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro.

Limite di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per ciascuna ubicazione, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo maggiore di quello indicato in polizza.

Per eventuali garanzie, prestate nell'ambito delle Condizioni Particolari, in cui sia previsto un limite inferiore di indennizzo, relativamente ai danni garantiti dalle stesse sarà operante quest'ultimo.

Limite di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo maggiore di quello indicato in polizza

Per eventuali garanzie, prestate nell'ambito delle Condizioni Particolari, in cui sia previsto un limite inferiore di indennizzo, relativamente ai danni garantiti dalle stesse sarà operante quest'ultimo.

Limite di indennizzo per merci e imbarcazioni

Relativamente alle "merci compreso infiammabili e merci speciali" ed "Imbarcazioni" assicurate nelle ubicazioni dichiarate in polizza, **in nessun caso la Società pagherà, per ciascuna di dette ubicazioni, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa o nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in polizza.**

Maggiori spese

La Società, a parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate **purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.**

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto di cui all'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in polizza.

Condizioni di assicurazione

La presente garanzia non è operante se per il medesimo rischio sia operante la polizza di assicurazione "Danni da interruzione di esercizio".

Oneri di urbanizzazione

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita "fabbricati", risarcisce i costi e gli oneri effettivamente sostenuti dall'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare ad Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione di detti fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

Tale condizione è operante sempreché la ricostruzione avvenga entro 12 mesi dalla data del sinistro.

A questo titolo la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione importo superiore a quello indicato in polizza, fermo quanto stabilito dall'Art. "Limite massimo dell'indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione.

Onerario ingegneri e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti in genere, resesi necessarie a supporto alla ricostruzione o al ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria e senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. "Assicurazione parziale".

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza relativamente alle partite fabbricati, opere civili a mare, macchinari, attrezzature e arredamento e con il limite dell'importo indicato in polizza per periodo di assicurazione, fermo quanto stabilito dall'Art. "Limite massimo dell'indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione.

Prezzo di vendita delle merci

La Società, a parziale deroga dell'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione, in caso di sinistro che abbia colpito merci ed imbarcazioni vendute o commissionate in attesa di consegna, indennizzerà le stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci e le imbarcazioni danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- la commessa o l'avvenuta vendita risulti comprovata.

Il criterio di valutazione delle merci ed imbarcazioni stabilito dalla presente Condizione Particolare è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione del disposto di cui all'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione.

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - **quale civilmente responsabile** ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- alle imbarcazioni ed alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose e le imbarcazioni sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;
- la Ditta ...;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Rottura cristalli

La Società risarcisce, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, delle lastre di cristallo con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, **con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.**

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, trombe d'aria o d'acqua, mareggiate, inondazioni, alluvioni ed altri fenomeni meteorologici, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da incendio, scoppio ed esplosioni, superamento del muro del suono, effetti termici e radiazioni atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- c) derivanti da crollo del fabbricato e opere civili a mare o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del fabbricato e opere civili a mare, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, restauro dei locali e/o del fabbricato e opere civili a mare di cui gli stessi sono parte, operazioni di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi o delle lastre, lavori sulle lastre ed ai relativi supporti, sostegni o cornici, riparazioni e/o lavori estranei all'attività dell'Assicurato, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite;
- d) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, mancanza di manutenzione;
- e) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato e dei suoi dipendenti.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione.

Infiammabili in impianti di sicurezza

Con riferimento agli infiammabili esistenti entro "impianti di sicurezza", il Contraente o l'Assicurato dichiara che gli impianti medesimi rispondono ai seguenti requisiti, convenzionalmente adottati.

In ogni punto di detti impianti - salvo ove previsto o ammesso dalle prescrizioni delle competenti Autorità - è impedito il libero contatto dell'infiammabile con l'aria.

I serbatoi sono chiusi, eccezione fatta per eventuali sfiati.

Gli apparecchi, le tubazioni e le interconnessioni in genere formano sistemi continui chiusi, con tolleranza per quanto richiesto per le operazioni di riempimento e svuotamento.

Non possono in ogni caso essere considerati entro impianti di sicurezza gli infiammabili contenuti in fusti, latte e contenitori mobili in genere, anche se ermeticamente chiusi o costruiti ed approvati per l'impiego specifico.

È consentita l'eventuale momentanea apertura di bocche destinate ad ispezione o a caricamento intermedio di additivi, limitatamente allo stretto indispensabile.

È ammesso, oltre ai regolari sistemi di carico e prelievo a ciclo chiuso, anche il travaso a mezzo di erogatori mobili, purché muniti di dispositivo di intercettazione automatico di sicurezza.

I sistemi di movimentazione sono a gravità, a mezzo pompa, a pressione di gas inerte.

I motori e gli impianti elettrici sono del tipo raccomandato dalle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), in relazione alla classe di pericolosità degli ambienti.

Esiste un sistema di svuotamento di emergenza, con idonei mezzi per la raccolta dei liquidi scaricati. Gli sfiati delle fasi gassose sono sistemati in modo da non costituire pericolo in caso di fuoriuscita dei prodotti.

L'impianto è soggetto a regolari verifiche; le eventuali operazioni di manutenzione sono specificatamente autorizzate volta per volta e affidate a personale esperto, previa adozione delle necessarie prevenzioni.

Condizioni di assicurazione

Modalità di aggiornamento delle somme assicurate (lee-way)

Premesso che il Contraente ha inteso assicurare, alle condizioni tutte della presente polizza, alla/e partita/e n. < indicare partita/e di riferimento > il giusto valore di quanto forma oggetto delle singole partite stesse e considerato che potrebbero verificarsi temporanee ed involontarie omissioni e/o ritardi sia nell'aggiornamento dei valori sia per nuove immissioni di cose ascrivibili a dette partite, la Società si impegna, relativamente a ciascuna di tali partite, a garantire detti maggiori valori fino alla concorrenza di una somma pari al 20% in aumento a quella risultante in polizza.

Pertanto il disposto di cui all'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione troverà applicazione, in caso di sinistro, per quelle partite, ciascuna presa separatamente, per le quali il valore effettivo al momento del sinistro stesso dovesse risultare eccedente la somma assicurata così maggiorata.

Ai fini della presente Condizione Particolare il Contraente o l'Assicurato si impegna a comunicare all'Agenzia cui è appoggiata la polizza oppure alla Società, entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni periodo di assicurazione, i valori in aumento alle somme dichiarate in polizza, ovvero l'assenza di aumenti delle stesse.

Il Contraente si impegna altresì a pagare per l'annualità trascorsa, su presentazione di apposito atto di regolazione, il premio dovuto per eventuali valori in aumento - nel limite garantito ai sensi della presente estensione - nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero anno.

In caso invece di mancata comunicazione nei termini sopra previsti, il Contraente sarà obbligato a pagare per il periodo di assicurazione trascorso, sempre su presentazione di apposito atto di regolazione, un premio uguale a quello dovuto per un aumento dei valori pari alla percentuale massima stabilita dalla presente estensione di garanzia, nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero anno.

In ogni caso comunque, salvo diversa dichiarazione del Contraente, i valori in aumento, sommati agli importi assicurati risultanti dalle singole partite di polizza oggetto della presente estensione di garanzia, costituiranno, a loro volta, le nuove somme assicurate in base alle quali la Società provvederà all'emissione di apposito atto per l'aggiornamento delle stesse e del relativo premio.

Qualora, tuttavia, i valori in aumento dichiarati risultassero, per una o più partite prese separatamente, eccedenti l'importo calcolato sulla base della percentuale sopra definita, l'assicurazione per detta eccedenza sarà condizionata a specifica pattuizione tra le Parti.

In caso di mancato pagamento di detti premi entro 30 giorni dalla data di presentazione dei relativi atti, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'Art. "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

SERVIZIO BELFOR

Programma di assistenza Pronto Intervento Azienda P.I.A. BELFOR per le attività di salvataggio e ripristino prioritario a seguito di sinistro indennizzabile ai termini di polizza e dovuto ad incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione nonché dovuto a fulmine, esplosione, scoppio.

La presente garanzia viene prestata a titolo gratuito e pertanto non concorre alla quantificazione del premio di polizza.

1. Oggetto del Programma Pronto Intervento Azienda P.I.A. BELFOR

Tra Allianz e BELFOR ITALIA SRL filiale italiana di BELFOR Holding Inc., gruppo multinazionale attivo da oltre quarant'anni nel settore del risanamento post-sinistro incendio, allagamento, calamità naturali ed inquinamento (di seguito BELFOR e congiuntamente le "Parti"), vi è un accordo con il quale BELFOR si impegna a mettere a disposizione dei clienti di Allianz che abbiano stipulato una polizza Incendio il proprio Programma che, in caso di sinistro - presumibilmente superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) - indennizzabile ai termini di Polizza dovuto ad incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione, nonché dovuto a fulmine, esplosione, scoppio prevede l'erogazione di servizi di pronto intervento su chiamata telefonica a numero telefonico riservato, assistenza di tecnici qualificati e di esperti specializzati, valutazione tecnica ed esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e ripristino dei beni danneggiati.

Fermi gli obblighi previsti in Polizza, il Contraente potrà - con le modalità di seguito descritte - aderire al Programma Pronto Intervento Azienda P.I.A. BELFOR (di seguito Programma) mediante la sottoscrizione di un apposito modulo di adesione e successivamente, in caso di sinistro -presumibilmente superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) - indennizzabile ai termini di Polizza e dovuto agli eventi sopra menzionati, attivare il Programma stesso.

2. Prestazioni previste dal Programma

Con l'adesione al Programma, il Contraente ha diritto, in caso di sinistro indennizzabile ai termini di Polizza presumibilmente superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) e dovuto ad incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione, nonché dovuto a fulmine, esplosione, scoppio alle seguenti prestazioni:

- Disponibilità del Numero Verde P.I.A.: 800 820 189 attivo 24 ore su 24 per le richieste di supporto;
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale di Belfor, Allianz, l'Agenzia a cui è appoggiata la Polizza, il Broker e il Perito incaricato da Allianz;
- Esecuzione di sopralluogo tecnico gratuito sul luogo del sinistro ed identificazione delle prime misure di emergenza e pianificazione delle operazioni di salvataggio e bonifica;

Condizioni di assicurazione

- Relazione Tecnica e Stima dei costi del Piano di Salvataggio e Bonifica del danno.

3. Adesione al Programma

Il Contraente che intende aderire al Programma, dovrà obbligatoriamente accedere alla pagina web pia.belfor.it, compilare ed inviare la scheda "Attivazione servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A. BELFOR" presente nella sezione di approfondimento P.I.A. BELFOR.

Il Contraente, successivamente all'adesione al Programma, diventerà membro del Programma stesso e riceverà la Membership Card contenente il proprio Codice Identificativo P.I.A. BELFOR che dovrà essere utilizzato per le richieste di supporto a seguito di un sinistro - presumibilmente superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) - indennizzabile ai termini di Polizza e dovuto ad incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione, nonché dovuto a fulmine, esplosione, scoppio.

4. Attivazione del Programma in caso di sinistro:

Il Contraente che, in caso di sinistro - presumibilmente superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) - indennizzabile ai termini di Polizza e dovuto ad incendio o allagamento e bagnamento d'acqua causati anche, qualora sia prevista la relativa garanzia, da inondazione o alluvione, nonché dovuto a fulmine, esplosione, scoppio intende usufruire delle prestazioni previste dal Programma deve:

- a) Contattare tempestivamente il Numero Verde 800 820 189.
- b) Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero di Polizza, il Codice Identificativo P.I.A. BELFOR ed un recapito telefonico.

Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente, concordando le modalità del sopralluogo operativo.

Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BELFOR:

- identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività;
- emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di salvataggio e bonifica;
- identificherà tempi e modalità di intervento in base alle esigenze operative/produktive del Contraente.

Qualora il sinistro non sia indennizzabile ai termini di Polizza, il Contraente potrà comunque, a proprie spese, avvalersi dei servizi di BELFOR, rimanendo comunque a carico di BELFOR i costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR stessa.

5. Informazioni sulle prestazioni previste dal Programma

- Tutte le eventuali attività operative di Salvataggio o Risanamento, eseguite da BELFOR a seguito del sopralluogo di assistenza di cui al Programma, verranno contrattualizzate di volta in volta con il Contraente.
- I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d'opera (a titolo esemplificativo: Opere di Salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi - Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi - Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente e, previa conferma dell'operatività della Polizza da parte di Allianz o del Perito da questa incaricato, saranno rimborsati da Allianz in conformità alle norme di polizza e secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata del Contraente al numero verde ed il sopralluogo del Responsabile Tecnico BELFOR sono indicativi e non vincolanti.
- La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR resta ad esclusivo carico della stessa.
- BELFOR opera nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR non sarà responsabile per modifiche dei tempi e modi operativi previsti dovuti a cause di forza maggiore o motivi indipendenti dal proprio controllo o volontà.
- Qualora l'accordo tra Allianz e BELFOR di cui al punto 1 della presente clausola particolare, dovesse cessare a causa di recesso di una delle Parti, Allianz ne darà comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di 30 giorni. In tutti gli altri casi di cessazione del predetto accordo tra Allianz e BELFOR, Allianz comunicherà per iscritto al Contraente l'immediata inoperatività del servizio di BELFOR oggetto della presente clausola.
- L'erogazione delle prestazioni di cui al Programma cessa automaticamente, senza obbligo di avviso, al cessare, per qualsiasi motivo, della Polizza.

Sanctions Limitations Exclusion Clause

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.